

TRUST

**Trust e indirette:
*presupposto impositivo
solo con l'effettivo
trasferimento
al beneficiario***

GIULIA ORAZZINI

L'esame della giurisprudenza, di legittimità e di merito, intervenuta questi primi mesi del 2018 e della proposta di legge presentata alla Camera il 3 ottobre 2017 ("Disciplina dell'applicazione delle imposte indirette ai *trust*") offrono lo spunto per una riflessione generale sul tema, attualissimo, della imposizione indiretta del *trust* ed in particolare della fiscalità legata alle vicende traslative dei beni costituiti in *trust* e della loro definitiva attribuzione ai beneficiari finali. Tema di grande interesse non solo alla luce del successo già ottenuto dall'istituto nella regolazione della crisi d'impresa, nella gestione dei patrimoni, nella tutela dei soggetti con disabilità grave nonché nel passaggio generazionale dell'impresa, ma anche, e soprattutto, poiché l'assenza di una puntuale disciplina alimenta contrasti tra prassi amministrativa ed esegesi giudiziaria e determina il proliferare della giurisprudenza creativa, foriera di diseguaglianze nell'applicazione delle norme.

Imposizione diretta e indiretta: presupposto del contributo

Il *trust* è un rapporto giuridico per mezzo del quale un soggetto (disponente) trasferisce ad un altro (gestore o *trustee*) beni o diritti affinché quest'ultimo li amministri in favore di soggetti terzi (beneficiari) ovvero per il raggiungimento di un determinato scopo. L'atto istitutivo del *trust* comporta, quindi, l'"uscita" dei beni in *trust* dal patrimonio del primo e la loro segregazione, rispetto ai beni personali del *trustee*, rimanendo questi vincolato, da una obbligazione di carattere fiduciario, ad amministrarli e gestirli secondo il programma concordato, fino all'attribuzione finali ai beneficiari.

Il contratto di *trust*, mutuato da sistemi giuridici di *common law*, pur non essendo disciplinato, a tutt'oggi, come istituto giuridico tipico, trova cittadinanza nel nostro ordinamento nazionale per il tramite della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985.

Il legislatore fiscale si è occupato del *trust* ai fini delle imposte dirette soltanto nel 2006, quando, modificando l'articolo 73 Tuir, ha inserito il *trust* tra i soggetti passivi Ires ed è poi, solo recentemente, tornato sulla materia con la legge 112/2017 (c.d. "Dopo di noi"), in cui ha tipizzato una peculiare forma di *trust* "familiare" stabilendo che il relativo atto di dotazione è esentato dall'imposta di successione e donazione e sconta solo l'imposta ipotecaria, catastale e di registro in misura fissa¹.

1. Su questa stessa rivista (2/2018, p. 86), G. Orazzini, «Trust familiare: speciali benefici fiscali con la legge "Dopo di noi"».

Per quanto concerne le imposte indirette, invece, l'articolo 2, comma 47, del Dl 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006, ha reintrodotto nel nostro ordinamento l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, di cui al Testo unico sulle successioni e donazioni, estendendone l'ambito applicativo alla "costituzione di vincoli di destinazione" senza alcun riferimento specifico al *trust*². Come fa notare la dottrina³, il *trust* è tuttavia qualcosa di diverso dai vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile; nondimeno, la costituzione di un vincolo di destinazione ben può combinarsi con l'istituzione di un *trust* e il *trustee* può essere il soggetto al quale spetta di attuare la finalità in vista della quale il vincolo è stato costituito.

Il presupposto del tributo, comunque, è l'incremento patrimoniale conseguente ad una liberalità.

— La prassi amministrativa

Anche secondo la prassi amministrativa «tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di *trust*» (cfr. agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, risoluzione del 23 aprile 2009, n. 110/E). Le modalità di applicazione al *trust* del tributo in esame sono state illustrate dall'Amministrazione finanziaria con le circolari 48/E del 6 agosto 2007 e 3/E del 22 gennaio 2008. In tali occasioni, l'agenzia delle Entrate ha osservato che:

1) il *trust* «si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria» che collega «tutte le vicende del *trust* (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo)» (cfr. circolare 48/E del 2007);

2) la costituzione del vincolo di destinazione avviene sin dall'origine a favore del beneficiario (naturalmente nei *trust* con beneficiario);

3) l'imposta sulla "costituzione di vincoli di destinazione" deve essere «corrisposta in misura proporzionale al momento della segregazione del patrimonio» (cit. risoluzione 110/E del 2009);

4) il *trustee*, quale «immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa», è il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta⁴;

2. Articolo 2, comma 47, legge 286/2006 «è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del Testo Unico concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al

Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi 48 a 54».

3. Così M. Lupoi, «Imposte dirette e trust», in *Corr trib.* 2007, pp. 253-258.

4. Cfr. agenzia delle Entrate, Direzione centrale

5) «la devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in *trust* non realizza, ai fini dell'imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione. Inoltre, poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l'eventuale incremento del patrimonio del *trust* non sconterà l'imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione» (cit. circolare 48/E del 2007);

6) all'atto istitutivo del *trust*, «se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata», nell'ipotesi in cui i beni siano costituiti in *trust* successivamente all'istituzione del *trust* medesimo, è applicabile la sola «imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, del Dpr 131/1986», trattandosi di «atto privo di contenuto patrimoniale»⁵;

7) «ai fini della determinazione delle aliquote, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità (all'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006), occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e *trustee*)» (cit. circolare 48/E del 2007).

Giurisprudenza e dottrina per un nuovo approccio ermeneutico

Il descritto inquadramento è stato, a più riprese, confermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 4482/2016, nonché ordinanze del 4 febbraio 2015, nn. 3735, 3737 e 3886; quanto alla giurisprudenza di merito, la posizione dell'Amministrazione finanziaria ha trovato seguito, tra le altre, nelle sentenze della Commissione tributaria regionale di Firenze 112/2013, della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, 367/2013, e della Commissione tributaria provinciale di Bolzano 179/2015).

Di recente, tuttavia, l'approccio ermeneutico tradizionale è stato abbandonato dalla Suprema Corte che ha sposato la tesi, sostenuta dalla dottrina⁶, secondo la quale il presupposto impositivo non potrebbe

normativa e contenzioso, circolare 3/E del 22 gennaio 2008).

5. Cfr. agenzia delle Entrate, circolare 48/E del 2007.

6. Sul punto, si veda S. Cannizzaro, T. Tassani, «La tassazione degli atti di destinazione e dei *trust* nelle imposte indirette», in Consiglio nazionale

del Notariato, *Studio tributario* 58-2010; M. Sonda, «La mancanza di un effettivo arricchimento in capo al trustee giustifica il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa», in *Giurisprudenza tributaria*, 3/2015, p. 256; G. Marino, «La Corte di Cassazione e l'imposta di registro», in *Trusts e attività fiduciarie*, 3/2016, p. 233.

identificarsi con il momento segregativo, non determinando questo nessun effettivo incremento di ricchezza.

In particolare, la Suprema Corte, nel solco del noto precedente del 2016⁷ ove si era negato che la dotazione del *trust* potesse manifestare capacità contributiva, con la recente sentenza 975 del 17 gennaio 2018, ha precisato che «l'atto di *trust* va considerato «non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali quelli finali costituenti il presupposto dell'imposta di registro, prima mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario». Infatti, sebbene il trasferimento dei beni al *trustee* avvenga a «titolo gratuito», non essendovi alcun corrispettivo, il disponente non intende affatto arricchire il *trustee* ma vuole che gestisca i beni in favore dei beneficiari finali, realizzando la segregazione dei beni medesimi allo scopo del *trust*».

Le Commissioni tributarie sul momento dell'atto dispositivo

Anche la giurisprudenza di merito ha sovente escluso che l'atto di dotazione del *trust* dia luogo ad un trasferimento imponibile, assoggettabile all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, poiché un effettivo arricchimento «si avvererà allorché i beni verranno trasferiti ai beneficiari che, in quella occasione, saranno tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale»⁸

Interessante è la pronuncia della Commissione tributaria di Milano 89

7. Con la nota sentenza 21614/2016, gli Ermellini hanno affermato che «la costituzione del *trust* (...) produce soltanto efficacia "segregante" i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il *trustee* non è proprietario bensì amministratore e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta (...). L'appena veduta osservazione è fondamentale perché consente di comprendere l'inconsistenza della censura denunciata dall'Ufficio che (...) sostiene l'erroneo convincimento che il conferimento di beni nel *trust* dia luogo a un reale trasferimento imponibile. Un reale trasferimento che è invece all'evidenza impossibile perché del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che - come si ripete - prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua "segregazione" fino al trasferimento vero e

proprio a favore dei beneficiari. Per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni manca quindi il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti (Dlgs 346, cit., articolo 1). (...) Questa sembra essere l'interpretazione non solo logicamente più corretta, ma anche quella che appare essere l'unica costituzionalmente orientata. E ciò atteso che l'articolo 53 della Costituzione., non pare poter tollerare un'imposta, a meno che non sia un'imposta semplicemente d'atto come per l'essenziale è per es. quella di registro, senza relazione alcuna con un'idonea capacità contributiva» (cfr. Corte di Cassazione sentenza 21614, cit.).

8. In questo senso si sono pronunciate la Ctp Treviso sentenza 310/2017; e conformi, anche Ctp Torino sentenza 311/2017 e 90/2017; Ctp Pesaro sentenza 387/2017 e, infine, Ctp Treviso sentenza 124/2017.

dell'11 gennaio 2018, sia con riferimento alla soggettività passiva dell'imposta, sia in merito al presupposto per l'imposizione indiretta.

Da un lato, nel confermare che il *trust* difetta di personalità giuridica, i giudici regionali affermano che «il *trustee* è il soggetto legittimato a disporre dei beni conferiti anche per quanto riguarda il pagamento di eventuali imposte richieste in dipendenza dell'atto costitutivo del *trust* e del conferimento ad esso di beni.

Ciò conduce ad escludere ... che legittimati passivi possano essere non meglio identificati beneficiari futuri, soggetti, quindi non titolari di diritti attuali».

In secondo luogo e con riferimento all'applicazione delle imposte indirette, la pronuncia in commento afferma che la segregazione dei beni impedisce l'applicabilità delle suindicate imposte fino «al verificarsi della condizione che ne consentirà la destinazione ai beneficiari finali ... per difetto di immediato effetto traslativo del conferimento» e «ciò perché appare doversi affermare che l'acquisto di quei beni da parte del *trustee* non manifesti alcun aumento di sua capacità contributiva e dunque arricchimento, ma sia semplicemente il mezzo con cui pervenire alla realizzazione dell'effetto che i soggetti del negozio perseguono, vale a dire intangibilità e conservazione dei beni fino al previsto loro trasferimento ai beneficiari, potendosi ravvisare solo in detto momento la traslazione dei beni in libera e piena disponibilità di costoro, assoggettabile dunque alle imposte del caso. Perciò se nessun aumento di capacità contributiva del *trustee*, nessun suo arricchimento, né reale effetto traslativo si verificano al momento dell'atto dispositivo in previsione del programmato futuro trasferimento ai beneficiari, da ciò consegue che il *trust*, nella sua interezza, è atto strumentale e neutro per la realizzazione del predisposto programma e l'imposizione proporzionale non può aver luogo *ab origine*»⁹.

Anche la Commissione tributaria regionale di Cagliari, con sentenza 263 del marzo 2018, statuisce che «il *trust* costituito dalla contribuente appellata non realizza alcun trasferimento immobiliare immediato, ma gli effetti si verificheranno quando realizzerà la condizione sospensiva».

LA SEGREGAZIONE
DEI BENI IMPEDISCE
L'APPLICABILITÀ DELLE
SUINDICATE IMPOSTE FINO
AL VERIFICARSI DELLA
CONDIZIONE CHE NE
CONSENTIRÀ
LA DESTINAZIONE
AI BENEFICIARI FINALI

9. Nello stesso senso, sempre la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 602 del 13 febbraio 2018, con una motivazione sbrigativa, accoglie il ricorso della contribuente affermando che «Giurisprudenza peraltro già adottata da questa Ctp, nonché dalla Ctr Lombardia, appare orientata nel considerare applicabile l'imposizione fiscale in misura fissa relativamente a questo tipo di operazione poste in essere nell'ambito di un *trust*. Per ultimo, la Suprema Corte con la sentenza 21614 del 2016 ha ribadito il concetto della tassazione fissa e non proporzionale relativamente all'imposta catastale e ipotecaria».

Si è recentemente occupata nell'argomento in esame pure la Commissione tributaria provinciale di Bari con la sentenza 626 del 2018, che ha affermato che «l'atto istitutivo del *trust* con contestuale dotazione patrimoniale dello stesso comporta l'uscita dei beni dal patrimonio del disponente e la loro segregazione in *trust*. I beni vengono posti sotto l'amministrazione del *trustee* (senza mai entrare nel suo patrimonio personale) che è vincolato da una obbligazione di carattere fiduciario ad amministrare e gestire i beni secondo il programma concordato, fino all'eventuale attribuzione di un beneficio finale ai beneficiari. I beni in *trust* costituiscono un patrimonio separato rispetto sia al patrimonio del disponente che a quello del *trustee*. All'atto della segregazione patrimoniale, va applicata unicamente l'imposta di registro in misura fissa, in base a quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa parte I, allegata al Dpr 131/1986 (altri atti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale). Infatti, la funzione dell'atto attributivo dei beni al *trustee* è quella, puramente strumentale, di consentirgli, attraverso il controllo dei beni medesimi, di attuare il programma predisposto nell'atto istitutivo, che si realizza con l'avveramento della condizione, momento in cui tornerà applicabile l'imposta proporzionale (Ctp Milano 5 febbraio 2014, n. 1208). (...) Molte Commissioni tributarie hanno da tempo evidenziato che l'atto di dotazione patrimoniale è riconducibile all'ipotesi di atto sottoposto a condizione sospensiva, di cui all'articolo 58, comma 2, Dlgs 346/1990. Pertanto l'apposizione del vincolo segregativo al patrimonio in *trust* dovrebbe scontare unicamente l'imposta di registro in misura fissa mentre l'imposta di donazione e successione in misura proporzionale troverebbe applicazione unicamente al verificarsi della condizione del trasferimento dei beni ai beneficiari finali del *trust*».

Infine, la Commissione tributaria provinciale di Treviso, nella sentenza 26 aprile 2018, n. 26, ha concluso che «l'estensione della imposta sulle successioni e donazioni alla costituzione dei vincoli di destinazione ... presuppone, comunque, un reale ed effettivo trasferimento di beni e diritti al beneficiario provenienti dal *de cuius* o dal donante.

Con la menzionata estensione il legislatore vuole solo precisare che l'imposta deve essere applicata anche nell'ipotesi in cui il trasferimento sia inserito in un contesto di vincoli di destinazione.

Una diversa interpretazione porterebbe ad affermare l'esistenza di una autonoma imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione avente come presupposto la mera costituzione del vincolo in assenza di qualsiasi manifestazione di capacità contributiva, in palese violazione dell'articolo 54, Costituzione (cfr. Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 21614/2016)».

La proposta di legge sul trust

Una recente proposta di legge¹⁰ mira ad «offrire una chiave di lettura fiscale dello strumento secondo la tesi dell'unitarietà causale del negozio»¹¹ agli atti caratterizzanti la vita del *trust* ed idonei ad assumere rilevanza ai fini dell'imposizione¹².

La proposta è suddivisa in 4 capi. Nel primo, "Disposizioni generali", viene specificato che l'oggetto della regolamentazione è «il trattamento fiscale applicabile ai *trust* ai fini dell'imposizione indiretta. L'effettiva finalità del *trust* determina il trattamento fiscale dei correlati atti aventi contenuto patrimoniale», distinguendo tra il *trust* con finalità liberale¹³ oppure non liberale; vengono poi fornite la definizione di trasferimento di beni ai beneficiari, atto dispositivo, atto istitutivo, beneficiario, disponente, fondo in *trust*, operazioni effettuate durante la vita del *trust*, *trust*, *trust* per uno scopo, *trust* per beneficiari, *trust* liberale, *trust* non liberale e *trustee*.

Il secondo capo contiene le "Disposizioni comuni" applicabili a tutti i *trust* definiti. In particolare, l'articolo 3 prevede l'applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto all'atto dispositivo. L'articolo 4 elenca gli atti a cui si applica l'imposta di registro in misura fissa: a) gli atti istitutivi di *trust* che non dispongano il contestuale trasferimento dei beni al *trustee*; b) gli atti di nomina del guardiano, gli atti di sostituzione di un *trustee*; c) gli atti di trasferimento dei beni appartenenti al fondo in *trust* da un *trust* liberale residente ad un altro *trust* liberale con i medesimi beneficiari. Il successivo articolo 5 impone l'obbligo di denuncia di tutti i fatti riguardanti il *trust* sopravvenuti, rilevanti ai fini della tassazione, con particolare riferimento ai fatti che comportano un mutamento della finalità del *trust*, come l'evento di modifica dei beneficiari.

Nel Capo III è regolata la fiscalità dei *trust* liberali. L'articolo 6 stabilisce

LA RECENTE PROPOSTA DI
LEGGE MIRA A OFFRIRE AGLI
ATTI CARATTERIZZANTI
LA VITA DEL TRUST
UNA CHIAVE DI LETTURA
FISCALE DELLO STRUMENTO
SECONDO LA TESI
DELL'UNITARIETÀ CAUSALE
DEL NEGOZIO

10. Si tratta, della proposta di legge a firma dell'on. Bernardo, presentata alla Camera dei Deputati il 3 ottobre 2017 ed assegnata il 15 novembre 2017 alla VI Commissione Finanze in sede referente.

11. Che nella presentazione al disegno di legge «deve ritenersi espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione di natura liberale o non liberale, alla posizione beneficiaria»;

12. Si tratta, in particolare, dell'«atto istitutivo, agli atti dispositivi, alle operazioni compiute durante la vita del *truste* alla devoluzione dei beni dei beneficiari».

13. Per *trust* liberale deve intendersi quello con finalità di pianificazione successoria oppure liberale nonché il *trust* istituito a scopo caritativo o di pubblica utilità mentre è non liberale quello che non è compreso nella predetta categoria e, comunque, quelli liquidatori e di garanzia.

che «salvo che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, l'atto dispositivo mediante il quale un soggetto trasferisce in un *trust* liberale beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni». La proposta di legge modifica l'articolo 1, comma 2, del Dl 286/2006, che, nella nuova formulazione, applicherebbe l'imposta sulle successioni e donazioni a «tutti i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, ai trasferimenti di beni e diritti ... nonché alla costituzione di vincoli di destinazione compresi gli atti dispositivi relativi ai *trust* liberali».

L'articolo 6 inserisce un nuovo articolo 3-bis nel Dlgs 346/1990, che mantiene l'attuale rinvio alle aliquote e alle franchigie di cui all'articolo 2, comma 49, del Dl precisando che ha rilievo il rapporto tra il disponente e i beneficiari; specifica, poi, che le aliquote sono applicate sul valore dei beni al momento del conferimento e che eventuali modifiche della consistenza patrimoniale del *trust fund* non sono rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta. L'irrilevanza della composizione qualitativa del fondo in *trust* è confermata dal successivo articolo 8, secondo il quale «il trasferimento dei beni ai beneficiari del *trust* liberale non realizza presupposto impositivo ulteriore ai fini dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni... Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del valore del fondo in *trust* non rilevano ai fini fiscali». Le sole ipotesi di ricalcolo dell'imposta riguardano il caso in cui «il trasferimento di beni avvenga, per qualunque causa, a favore di soggetti differenti, in tutto o in parte, dai beneficiari determinati o determinabili secondo quanto disposto nell'atto istitutivo di *trust* al momento dell'atto dispositivo», dovendo il *trustee* procedere al conguaglio.

Imposta di registro ed imposta ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa sull'atto dispositivo, ma nulla è detto a proposito delle predette imposte con riferimento al momento del trasferimento dei beni.

Infine, il Capo IV è dedicato alla fiscalità dei *trust* non liberali: l'atto dispositivo dei beni sconta l'imposta di registro e quella ipotecaria e catastale in misura fissa, mentre, contrariamente ai *trust* liberali, il trasferimento finale ai beneficiari sarà assoggettato ad imposizione in misura proporzionale.

Considerazioni conclusive

Ebbene, a fronte del perdurante silenzio dell'agenzia delle Entrate, l'analisi delle pronunce giurisprudenziali più recenti testimonia l'univoca adesione alla tesi, coerente con il principio di capacità contributiva ex articolo 53 Costituzione, secondo la quale il presupposto impositivo si realizza solo al momento dell'effettivo trasferimento ai beneficiari.

Finalmente, ancorché con un intervento di settore, la proposta al vaglio parlamentare sembra aver colto la necessità di superare la prassi amministrativa di applicare l'imposta sulle successioni e sulle donazioni anche ai *trust* a carattere "oneroso" (c.d. "*trust* non liberale"). Tuttavia, ponendosi palesemente in contrasto con gli esiti a cui sono giunte giurisprudenza e dottrina, il testo di proposta di legge codifica una imposizione che presenta svariati profili di conflitto con la Carta costituzionale, sempre sul piano della violazione del principio di capacità contributiva: non solo, infatti, l'atto di dotazione dei *trust* liberali prescinde da un reale arricchimento patrimoniale traducendosi in una sorta di imposta sull'impoverimento, un tributo sull'utilità negativa conseguente dall'apposizione di vincolo alle facoltà dominicali su determinati beni, con cui il proprietario ne autolimita il pieno e libero esercizio. Anche la disciplina desumibile dal combinato disposto degli articoli 6 e 8 cit., in base alla quale l'atto di trasferimento non è fiscalmente rilevante anche se il *trust fund* non ha più l'originaria consistenza o addirittura i beneficiari finali non ricevano alcunché, difficilmente supererebbe il vaglio di costituzionalità sotto il profilo della attualità ed effettività.

È quindi auspicabile che il legislatore chiarisca una volta per tutte gli elementi costitutivi del tributo, recuperando i tratti positivi della proposta di legge (la distinzione tra *trust* liberali e non liberali, l'unitarietà causale del negozio) e gli esiti della più recente riflessione sul presupposto d'imposta.

L'autore
di questo articolo

GIULIA ORAZZINI
Avvocato presso Miccinesi
e Associati - Studio Legale e
Tributario.